

# **CONDIZIONI GENERALI DELLA FFS SA PER L'ACQUISIZIONE DI IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE PER LA CORRENTE DI TRAZIONE (CG-B)**

## **1 Campo d'applicazione**

Le presenti condizioni generali (CG) disciplinano il contenuto e l'adempimento di contratti per l'acquisizione di impianti di alimentazione per la corrente di trazione. Tali condizioni possono essere modificate solo mediante regolamentazioni diverse nel documento contrattuale.

## **2 Offerta**

- 2.1 L'elaborazione dell'offerta e la fornitura di piani, di esempi e di modelli relativi, sono gratuite.
- 2.2 Se l'offerta differisce dalla richiesta della FFS SA, l'Azienda lo indica espressamente.
- 2.3 L'Azienda è tenuta a verificare personalmente tutte le condizioni locali e d'esercizio sul luogo di montaggio dell'impianto. La FFS SA avverte l'Azienda di circostanze particolari (lavori eseguiti da terzi, limitazioni d'esercizio ecc.).
- 2.4 L'Azienda deve partire dal presupposto che la FFS SA fornisce unicamente le prestazioni da essa esplicitamente previste nella sua richiesta.
- 2.5 L'Azienda presenta insieme all'offerta un programma di lavoro che fornisce dati approssimativi sulla tempistica dei lavori.
- 2.6 L'Azienda presenta insieme all'offerta proposte per il mantenimento di una tenuta scorta di componenti presso la FFS SA e per l'acquisizione di mezzi ausiliari (dispositivi di verifica e di misura, programmi di test, ecc.) per la manutenzione.
- 2.7 L'offerta è vincolante durante il termine stabilito dalla FFS SA. In mancanza di una tale indicazione, l'Azienda è impegnata per tre mesi dalla data dell'offerta.

## **3 Esecuzione**

- 3.1 L'Azienda informa regolarmente la FFS SA in merito all'avanzamento dei lavori e provvede a tutti i requisiti richiesti. Essa segnala immediatamente per iscritto tutte le cir-

stanze che potrebbero mettere a rischio l'adempimento contrattuale, comportare cambiamenti in fasi successive, aumentare gli oneri esecutivi o danneggiare gli impianti esistenti. L'Azienda informa la FFS SA di tutti gli ulteriori sviluppi che per motivi di ordine tecnico o economico, possono far ritenere opportuna una modifica della portata o del tipo di prestazioni.

- 3.2 L'Azienda rispetta le prescrizioni aziendali della FFS SA, in particolare le disposizioni di sicurezza e il regolamento interno. In caso di lavori su impianti elettrici e accanto ai binari, l'Azienda rispetta tutte le istruzioni della FFS SA. Si preoccupa inoltre del rispetto di tali prescrizioni e istruzioni da parte di terzi da essa incaricati.
- 3.3 L'Azienda provvede a sue spese agli strumenti, gli attrezzi e le apparecchiature necessari per l'adempimento dei lavori. L'Azienda può intervenire sugli impianti e le parti di ricambio della FFS SA nella misura in cui questo sia stato esplicitamente concordato.
- 3.4 L'Azienda non può avanzare alcuna pretesa per brevi interruzioni dei lavori o tempi di attesa dovuti a motivi operativi.
- 3.5 L'Azienda è tenuta, in caso di lavori da compensare in base al tempo impiegato (regia), a far vistare giornalmente rapporti giornalieri, cartellini e simili dalla FFS SA o dai suoi incaricati.

## **4 Modifiche delle prestazioni**

- 4.1 La FFS SA può richiedere una modifica delle prestazioni se il loro carattere complessivo resta invariato.
- 4.2 La modifica delle prestazioni e gli eventuali adeguamenti di corrispettivo, scadenze e altri punti del contratto vengono stabiliti per iscritto prima dell'esecuzione, nell'ambito di un'aggiunta al contratto. In mancanza di una simile convenzione valgono le disposizioni del contratto originale. Il corrispettivo viene adeguato secondo i tassi della base dei costi contrattualmente concordata. Se questo

non è possibile e non sopraggiunge alcuna convenzione sull'adeguamento di alcuni punti, la FFS SA può effettuare da sola le corrispondenti prestazioni o affidarne l'esecuzione a terzi.

- 4.3 In mancanza di una convenzione che disponga altrimenti, durante l'esame delle proposte di modifica l'Azienda continua a eseguire i lavori in base ai piani previsti.

## **5 Coinvolgimento di terzi**

- 5.1 Il coinvolgimento di terzi (ad es. collaboratori indipendenti, specialisti, ecc.) per l'adempimento del contratto richiede il previo consenso scritto della FFS SA.
- 5.2 Nei suoi contratti con terzi, l'Azienda riprende tutte le disposizioni del contratto necessarie a garantire gli interessi della FFS SA.
- 5.3 I terzi coinvolti dall'Azienda ai fini dell'adempimento del contratto costituiscono in ogni caso suo personale ausiliario ai sensi dell'art. 101 CO. Il consenso della FFS SA al coinvolgimento di terzi o la presa di conoscenza di un tale coinvolgimento lascia invariata la responsabilità dell'Azienda derivante dal presente contratto o connessa al presente contratto. L'art. 399 cpv. 2 CO è espressamente escluso.

## **6 Corrispettivo**

- 6.1 L'Azienda fornisce le prestazioni a prezzi unitari, prezzi forfetari o prezzi globali fissi garantiti. I prezzi unitari e prezzi globali sono soggetti al conteggio del rincaro.
- 6.2 Per determinati lavori è possibile concordare, in luogo di prezzi fissi, prezzi di regia con tetto massimo dei costi. Il rincaro viene considerato in base alle tariffe orarie o dei materiali vigenti di volta in volta.
- 6.3 Il corrispettivo compensa tutte le prestazioni necessarie per l'adempimento del contratto, in particolare anche costi di montaggio, di documentazione e d'istruzione, tasse di licenza, costi d'imballaggio, di trasporto, assicurativi e per lo scarico, come pure tutte le tasse pubbliche (IVA ecc.). L'IVA viene riportata separatamente.

## **7 Fatturazione e pagamento**

- 7.1 Il corrispettivo giunge a scadenza in base al piano dei pagamenti. L'Azienda lo fa valere con una richiesta di pagamento. I pagamenti esigibili vengono effettuati dalla FFS SA en-

tro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento.

- 7.2 L'Azienda presenta alla FFS SA, al più tardi entro due mesi dal collaudo dell'ultima prestazione, una liquidazione finale che offre un riepilogo di tutte le fatture emesse dall'Azienda (incluso la liquidazione finale) e dei pagamenti ricevuti o ancora in sospeso della FFS SA. La liquidazione finale è suddivisa in modo da poter essere facilmente confrontata con l'offerta. La FFS SA verifica la liquidazione finale entro un mese e informa immediatamente l'Azienda del risultato. La pretesa dell'Azienda determinata dalla liquidazione finale diventa esigibile con la comunicazione del risultato della verifica della FFS SA e con la consegna della documentazione rettificata.

## **8 Diritto al pagamento diretto della FFS SA**

In caso di difficoltà di pagamento da parte dell'Azienda o di gravi divergenze tra l'Azienda e terzi da essa incaricati o la FFS SA, quest'ultima dopo aver sentito le parti interessate e dietro presentazione di valida fattura, potrà effettuare il pagamento direttamente alla parte terza incaricata o depositare l'importo; entrambe le modalità hanno effetto liberatorio.

## **9 Diritti di protezione e sfruttamento**

- 9.1 I documenti e il know-how che la FFS SA rende accessibile all'Azienda nel quadro dell'adempimento del contratto, devono essere rigorosamente utilizzati solo in relazione col progetto. L'Azienda dovrà vincolare i terzi da essa incaricati (ad es. subappaltatori) allo stesso obbligo. La FFS SA si riserva il diritto di procedere contro l'utilizzo illecito (come riproduzione, diffusione) dei documenti e altre violazioni dei diritti ad essa spettanti.
- 9.2 I diritti di protezione, relativi a risultati di lavori eseguiti appositamente per la FFS SA, compresi bozze, descrizioni programmatiche e documentazione, nonché tutte le idee, tutti i procedimenti e i metodi sviluppati in questo contesto sia in forma scritta, sia leggibili meccanicamente, appartengono alla FFS SA. L'intera documentazione del software (in particolare il compendio, il modello dei dati e dei funzioni nonché la descrizione funzionale) e gli altri documenti vanno consegnati alla FFS SA al più tardi prima del

controllo eseguito in comune, tuttavia il codice di origine rimane presso l'Azienda. Se sull'Azienda viene aperto un procedimento fallimentare, l'Azienda deve trasmettere alla FFS SA il codice d'origine documentato.

- 9.3 Gli altri diritti di protezione restano dell'Azienda. La FFS SA acquista il diritto non trasmissibile e non esclusivo di usare e sfruttare, nell'ambito contrattuale, questi risultati dei lavori. Il diritto d'uso e di sfruttamento si estende anche agli impianti di riserva, alle applicazioni per test e per scopi formativi, come pure a lavori di modifica, di completamento o di manutenzione, e a forniture di parti di ricambio. La FFS SA può eseguire in proprio lavori di modifica, di completamento o di manutenzione, oppure farli eseguire da terzi. Essa vincola quest'ultimi alla segretezza e vieta loro qualsiasi altro uso. La FFS SA può produrre delle copie dei software standard per scopi di sicurezza e di archiviazione.
- 9.4 L'Azienda respinge a proprie spese e a proprio rischio e pericolo le pretese di terzi per violazione di diritti di protezione. La FFS SA rende note tali pretese immediatamente in forma scritta.
- 9.5 Se la FFS SA apporta prima o durante il contratto know-how che l'Azienda riutilizza nelle ordinazioni a terzi, l'Azienda è tenuta a prestare alla FFS SA un adeguato corrispettivo.

## **10 Mora e pena convenzionale**

- 10.1 Se l'Azienda cade in mora, qualora contrattualmente concordato è tenuta a corrispondere una pena convenzionale qualora non sia in grado di provare che nessuna colpa può esserle imputata. La pena convenzionale è pure dovuta nel caso che le prestazioni fossero state accettate senza riserva. Il pagamento della pena convenzionale non esonera l'Azienda dagli altri obblighi contrattuali, la pena convenzionale verrà però computata sul risarcimento dei danni da essa dovuto.
- 10.2 La pena convenzionale è limitata al 10% del corrispettivo totale nel caso di prestazioni una tantum ovvero del corrispettivo per 12 mesi nel caso di prestazioni ricorrenti.**
- 10.3 La FFS SA è autorizzata a compensare la pena convenzionale con il corrispettivo.

## **11 Controllo e collaudo**

- 11.1 Prima del collaudo avrà luogo un controllo in comune. L'Azienda invita la FFS SA a tal fine con un preavviso di almeno dieci giorni. La verifica viene messa a verbale, quest'ultimo viene firmato da entrambe le parti. Di comune accordo è possibile eseguire anche collaudi parziali.
- 11.2 Se dal controllo emergono difetti irrilevanti, il collaudo avrà luogo a conclusione del controllo. L'Azienda ripara immediatamente i difetti constatati sull'oggetto del contratto e comunica alla FFS SA la loro eliminazione.
- 11.3 Se durante il controllo emergono difetti rilevanti, il collaudo viene rinviato. Tuttavia, previo comune accordo, l'impianto può essere lasciato alla FFS SA per la messa in uso. L'Azienda rimuove immediatamente i difetti constatati e invita tempestivamente la FFS SA a partecipare a un nuovo controllo.
- 11.4 Se il collaudo viene rinviato, non rispettandone quindi la data stabilita nel contratto, l'Azienda cade senz'altro in mora.
- 11.5 Con il collaudo utili e rischi passano alla FFS SA.

## **12 Garanzia**

- 12.1 L'Azienda garantisce alla FFS SA che le sue prestazioni avranno le qualità pattuite, comprese le qualità sulle quali la FFS SA presumeva in buona fede di poter contare, anche in mancanza di uno specifico accordo. La responsabilità dell'Azienda cessa allorché esiste una colpa della FFS SA.
- 12.2 Se vi è un difetto, la FFS SA può dapprima richiedere solo una fornitura sostitutiva o un miglioramento gratuiti. L'Azienda elimina immediatamente il difetto e si fa carico di tutti i costi derivanti.
- 12.3 Se l'Azienda non fornisce la fornitura sostitutiva o il miglioramento richiesti, oppure se questi ultimi non danno risultati positivi, la FFS SA può scegliere una delle soluzioni seguenti
- dedurre dal corrispettivo la somma corrispondente al minor valore della cosa,
  - o recedere dal contratto; ciò è tuttavia possibile solo qualora i difetti siano rilevanti,
  - oppure richiedere la necessaria documentazione e prendere in proprio o incaricare un terzo delle necessarie misure a

spese e pericolo dell'Azienda, ma solo in presenza di difetti rilevanti.

- 12.4 I difetti vanno denunciati entro sei mesi dalla loro scoperta. I diritti per i difetti si prescrivono entro tre anni dal collaudo. Dopo la rimozione del difetto, il termine per la parte riparata ricomincia a decorrere. Il termine di garanzia per i pezzi riparati termina in ogni caso al più tardi sei anni dopo il primo collaudo. I difetti che sono stati sottaciuti dolosamente possono essere fatti valere per dieci anni dal collaudo.

### **13 Responsabilità**

- 13.1 Le parti rispondono per danni risultanti dal mancato rispetto dei termini, se non provano di essere senza colpa. Le parti rispondono per ogni colpa. La responsabilità per mora è limitata al massimo alla metà della somma contrattuale. Restano riservati altri diritti derivanti dalla prosecuzione dell'adempimento o dalla rinuncia alla prestazione.
- 13.2 Se a seguito di un difetto si verificasse un danno, l'Azienda risponde inoltre per il risarcimento dello stesso, se non prova di essere senza colpa. L'Azienda risponde per ogni colpa. La responsabilità per i danni alle persone è illimitata. Per i danni materiali, la responsabilità è limitata complessivamente al doppio della somma contrattuale. Per i puri danni patrimoniali la responsabilità è limitata all'importo della somma contrattuale, tuttavia per un massimo di 1 milione di CHF.
- 13.3 La responsabilità per danni conseguenti derivanti dal contratto non riconducibili a mora, difetti o violazioni dei diritti di protezione, è limitata all'importo della somma contrattuale, tuttavia per un massimo di 1 milione di CHF.
- 13.4 La responsabilità per più danni che si verificano contemporaneamente ai sensi del punto 13.2, frasi 4 e 5 e del punto 13.3 (intera cifra) è limitata al doppio della somma contrattuale. Questa limitazione di responsabilità non vale nei casi di colpa grave o di intenzione illecita.
- 13.5 Le parti non rispondono tuttavia di mancata produzione, mancato utilizzo, interruzione dell'esercizio, acquisizione di energia sostitutiva, perdita di dati e mancato guadagno.
- 13.6 Le parti rispondono per il comportamento di persone ausiliarie (ad es. manodopera, subappaltatori) come del proprio. I fornitori di materiali sono considerati persone ausiliarie.

### **14 Disposizioni in materia di protezione del lavoro, condizioni di lavoro della manodopera e parità di trattamento**

- 14.1 L'azienda si impegna a rispettare le disposizioni vigenti sulla tutela del lavoro, le condizioni di lavoro nonché a garantire la parità di trattamento come da autocertificazione allegata al contratto debitamente firmata
- 14.2 In caso di violazione di tali obblighi, l'Azienda è tenuta a pagare alla FFS SA una pena convenzionale. Tale pena è pari al 10% del totale contrattuale per ogni singolo caso, almeno CHF 3000.- e al massimo CHF 100 000.-.**
- 14.3 In un contratto quadro la base di calcolo per la pena convenzionale corrisponde al corrispettivo per il fabbisogno annuo dell'anno precedente. Nel primo anno contrattuale e in caso di assenza di un corrispettivo per l'anno precedente si applica il corrispettivo per il fabbisogno annuo pianificato.

### **15 Integrità**

- 15.1 Le parti contraenti adottano misure adeguate allo scopo di garantire la conformità alla legge e ai regolamenti. In particolare si impegnano a rispettare i principi e le regole fissati nel codice di condotta FFS ([www.ffs.ch](http://www.ffs.ch) – [Codice di condotta FFS](#)). Se tali principi e regole sono già espressi in maniera equivalente in un codice di condotta dell'Azienda, è sufficiente attenersi a quest'ultimo.
- 15.2 Le parti contraenti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per evitare la corruzione affinché non vengano offerti o accettati doni illeciti o altri vantaggi.
- 15.3 L'Azienda si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per evitare accordi illeciti in relazione alle gare d'appalto a scapito della FFS SA (ad es. accordi su prezzo, suddivisione del mercato, rotazione) e ad astenersi da tali accordi illeciti in relazione alle gare d'appalto.
- 15.4 In caso di mancato rispetto degli obblighi descritti dal par. 2 e 3, l'Azienda dovrà pagare una pena convenzionale alla FFS SA, pari, per ogni inosservanza, al 15% del corrispettivo concordato nel contratto presumibilmente soggetto a violazione. Inoltre la FFS SA può chiedere il risarcimento dei danni subiti, a meno che l'Azienda non dimostri che non le sia imputabile alcuna colpa.**

15.5 L'Azienda trasmette contrattualmente gli obblighi di questa cifra ai terzi da essa coinvolti per l'adempimento al contratto.

15.6 L'Azienda prende inoltre atto che una violazione degli obblighi descritti ai par. 2 e 3 comporta di regola l'esclusione dalla procedura o la revoca dell'aggiudicazione nonché la disdetta anticipata del contratto per motivi gravi da parte della FFS SA.

## 16 Audit

16.1 La FFS SA è autorizzata a verificare, autonomamente o tramite un'azienda di revisione indipendente da essa determinata, il rispetto degli obblighi dell'Azienda in base alla cifra «Integrità» nonché il rispetto di altri obblighi importanti nell'ambito di un audit. In mancanza di motivi fondati, la FFS SA non può richiedere detto audit più di una volta per anno civile. La FFS SA preannuncia all'Azienda l'esecuzione dell'audit per iscritto, salvo il caso in cui secondo stima della FFS SA sussista un pericolo imminente.

16.2 L'Azienda può richiedere che l'audit venga eseguito da un soggetto terzo indipendente. Anche in questo caso i costi dell'audit vengono sostenuti dall'Azienda, qualora in occasione dell'audit si appuri che l'Azienda abbia violato gli obblighi descritti nella cifra «Integrità» o altri importanti obblighi contrattuali nei confronti della FFS SA.

16.3 Qualora l'audit non venga eseguito dalla FFS SA, nel rapporto di audit alla FFS SA si comunicherà soltanto se l'Azienda stia adempiendo ai propri obblighi contrattuali, a meno che non sussista una violazione. In tal caso, la FFS SA avrà ampio diritto d'esame delle informazioni rilevanti per la violazione.

16.4 L'Azienda trasmette contrattualmente gli obblighi di questa cifra ai terzi da essa coinvolti per l'adempimento al contratto.

## 17 Riservatezza

17.1 Le parti trattano con riservatezza tutte le informazioni e i dati derivanti dal contratto in questione, che non siano note né di pubblico dominio, anche qualora tali informazioni non siano contrassegnate come riservate. In caso di dubbio tutti i dati e tutte le informazioni devono essere trattati con riservatezza. Restano salvi gli obblighi di informazione previsti per legge.

17.2 L'obbligo di riservatezza vale già prima della conclusione del contratto e persiste oltre la conclusione del rapporto contrattuale.

17.3 L'obbligo di riservatezza vale nei confronti di parti terze. Non si considera violazione dell'obbligo di riservatezza l'inoltro di informazioni riservate all'interno del proprio Gruppo o a terzi coinvolti, come ad es. gli assicuratori. Ciò vale per l'Azienda se l'inoltro è necessario per l'adempimento del contratto.

**17.4 Se una delle parti viola l'obbligo di riservatezza, è tenuta a pagare all'altra parte una pena convenzionale, se non è in grado di provare che nessuna colpa può esserle imputata. Tale pena è pari al 10% dell'ammontare del contratto per ogni singolo caso, almeno CHF 3000.– e al massimo CHF 100 000.–. Il pagamento della pena convenzionale non dispensa dall'obbligo di riservatezza. La pena convenzionale viene aggiunta al risarcimento danni dovuto.**

17.5 In un contratto quadro la base di calcolo per la pena convenzionale corrisponde al corrispettivo per il fabbisogno annuo dell'anno precedente. Nel primo anno contrattuale e in caso di assenza di un corrispettivo per l'anno precedente si applica il corrispettivo per il fabbisogno annuo pianificato.

## 18 Protezione dei dati

18.1 Le parti s'impegnano a rispettare le disposizioni della legislazione svizzera sulla protezione dei dati.

18.2 I dati personali possono essere trattati solo per la finalità del contratto e nella misura necessaria per l'adempimento e l'esecuzione dello stesso.

18.3 FFS SA rimane l'esclusiva titolare dei propri dati personali, forniti da FFS SA stessa o per conto di FFS SA in relazione al presente contratto.

18.4 Senza il consenso scritto di FFS SA, l'azienda non può comunicare i dati personali di FFS SA a terzi.

18.5 L'azienda s'impegna ad adottare tutte le misure e tutti i provvedimenti tecnici e organizzativi (in particolare nei confronti dei collaboratori) ragionevoli dal punto di vista economico e adeguati e ad attuarli in modo continuo, al fine di tutelare i dati (personali) e di proteggerli dal trattamento non autoriz-

zato o illecito e dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento accidentali.

- 18.6 Su richiesta di FFS SA, in particolare in caso di trasmissione dei dati personali al di fuori della Svizzera o di applicabilità del Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati (RGPD UE), il trattamento dei dati personali è eseguito da parte dell'azienda sulla base di un accordo supplementare sulla protezione dei dati.

## **19 Dichiarazione ai media (incl. social media, testimonials) e uso del logo FFS**

Il rilascio di dichiarazioni ai media in riferimento al contratto e l'uso del nome e/o del logo FFS richiede il previo consenso esplicito da parte della FFS SA. Le dichiarazioni pubbliche a terzi (segnatamente testimonials) sono equiparate alle dichiarazioni ai media.

## **20 Fornitura di parti di ricambio**

- 20.1 L'Azienda garantisce alla FFS SA la fornitura di parti di ricambio, componenti software ecc. per dieci anni dal collaudo.

- 20.2 Nel caso della dichiarazione di fallimento nei confronti dell'Azienda e se quest'ultima durante o dopo la scadenza del periodo di dieci anni intende sospendere la fornitura di parti di ricambio, è tenuta a informarne tempestivamente la FFS SA dandole la possibilità di un'ultima ordinazione. L'Azienda dovrà poi cedere gratuitamente alla FFS SA la sua documentazione (descrizioni, piani, intera documentazione del software, in particolare il codice sorgente documentato insieme al compendio, il modello dei dati e delle funzioni nonché la descrizione funzionale) e mezzi ausiliari (campioni, modelli, utensili speciali ecc.) allo scopo di poter fabbricare le parti di ricambio per le proprie necessità.

- 20.3 Le forniture di parti di ricambio sono, salvo nel caso della rimozione di difetti, a pagamento e avvengono a condizioni concorrenziali.

## **21 Divieto di cessione e di costituzione in pegno**

Le pretese spettanti all'Azienda non possono essere cedute né costituite in pegno senza il consenso scritto della FFS SA.

## **22 Nessuna rinuncia**

L'attesa o il rinvio della rivendicazione di diritti ovvero il mancato esercizio o l'esercizio solo parziale dei diritti di una parte non comportano la rinuncia a questi diritti o a diritti futuri. Per essere valida, la rinuncia deve essere dichiarata per iscritto dalla parte che rinuncia.

## **23 Forma scritta**

Conclusione, modifica e complementi al contratto e ai suoi elementi costitutivi richiedono la forma scritta e devono essere firmati da tutte le parti.

## **24 Diritto applicabile**

Al contratto è applicabile esclusivamente il diritto svizzero. Le disposizioni della Convenzione di Vienna (Convenzione delle Nazioni Unite applicabile alle vendite a carattere internazionale di beni mobili, stipulata a Vienna l'11.4.1980, CISG) non sono applicabili.

## **25 Foro competente**

Sono competenti esclusivamente per le controversie derivanti o connesse con il contratto i tribunali di Berna.